*All.1 al verbale*

 *di confronto sindacale del 23.04.2019*

**CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO**

**Provincia di Teramo**

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it

email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

**AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture.** |
|  |  |

*(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)*

**Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n…..del……./……/……………**

**I N D I C E**

|  |  |
| --- | --- |
| **Art.** | **Descrizione** |
| 1 | Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Ripartizione del fondo incentivante |
| 2 | Fondo per l’innovazione |
| 3 | Personale partecipante alla ripartizione del fondo |
| 4 | Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo |
| 5 | Decurtazioni dell’incentivo al personale interessato |
| 6 | Onere per l’iscrizione professionale |
| 7 | Assicurazioni |
| 8 | Disposizioni Varie |
| 9 | Rinvio |
| 10 | Entrata in vigore e forme di pubblicità |

**ART.1**

**COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, - di seguito denominato <Codice> e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all’incremento della produttività, ai sensi dell’art.24 del Codice.
3. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 05/12/2011.
4. Il fondo di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è costituito ed alimentato da una somma non superiore al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura;

Detta percentuale massima del 2% (due per cento) è graduata in funzione dell’importo del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi: si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all’importo dell’acquisizione, in maniera tale che a importi più alti corrisponda una percentuale più bassa, come segue:

**LAVORI** – Importo fino a 1,5 milioni di euro:

* Il fondo è costituito in ragione del 2% dell’importo posto a base di gara;

Importo superiore a un milione e mezzo di euro fino alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. a:

* il fondo è costituito in ragione dell’1,8% dell’importo posto a base di gara;

Importo oltre la soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. a:

* il fondo è costituito in ragione dell’1,6% dell’importo posto a base di gara.

**SERVIZI/ FORNITURE** - Importo fino al triplo della soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. c:

* il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell’importo posto a base di gara; Importo oltre il triplo della soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. c;
* Il fondo è costituito in ragione dell’1,8% dell’importo posto a base di gara;
* Il fondo è costituito in ragione del 2% dell’importo posto a base di gara per gli importi fino alla soglia comunitaria per i servizi di cui all’articolo 35, comma 1, lett.d);
* Il fondo è costituito in ragione dell’1,8% dell’importo posto a base di gara per gli importi superiori alla soglia comunitaria per i servizi di cui all’art.35, comma 1, lett.d).

5**. L’80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all’1,60%** dell’importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell’IRAP, che graverà sulle risorse del fondo non erogate,

6. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all’0,40%** dell’importo posto a base di gara) costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.

1. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d’asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
2. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 5, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

|  |
| --- |
| **PER LAVORI ED OPERE** |
| **1.** **ATTIVITA’ GENERALE** | **2.****Quota** | **3.****ATTIVITA’ SPECIFICA** | **4.****% rel.** |
| **PIANIFICAZIONE** | 5 | Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici ed elenco annuale | 5 |
| **VERIFICA PROGETTI** | 5 | Attività di verifica progetto/Validazione del progetto | 5 |
| **FASE DI GARA E AFFIDAMENTO** | 10 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara ecc. | 10 |
| **FASE ESECUTIVA** | 5 | Attività di verifica della Direzione Lavori/Verifica atti | 5 |
| **RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO**  | 75 | Responsabilità del Procedimento | 75 |
| **Totali** | **100** |  | **100** |

|  |
| --- |
| **PER SERVIZI E FORNITURA** |
| **1.** **ATTIVITA’ GENERALE** | **2.****Quota** | **3.****ATTIVITA’ SPECIFICA** | **4.****% rel.** |
| **PIANIFICAZIONE** | 5 | Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture | 5 |
| **FASE DI GARA E AFFIDAMENTO** | 15 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti) | 15 |
| **FASE ESECUTIVA** | 5 | Direzione Esecuzione del Contratto  | 5 |
| **RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO** | 75 | Responsabilità del Procedimento | 75 |
| **Totali** | **100** |  | **100** |

9. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

10. Dall’incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

11. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano l’attività stessa.

12.Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell’attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.

13. L’aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell’attività, sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell’attività sarà destinatario della parte residua prevista per l’attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

14. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all’ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.

15.Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammessa), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

16. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all’art. 3.

**ART.2**

**FONDO PER L’INNOVAZIONE**

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti previste a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

5. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell’Ufficio Tecnico;

**ART. 3**

**PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell’appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell’ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all’articolo 1.
2. Gli atti di costituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma che precede vengono adottati dal RUP successivamente al disposto accantonamento della quota incentivante, per ciascun intervento.
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo, relativamente all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

**ART. 4**

**DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell’Area che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento. Qualora IL RUP coincida con il Responsabile dell’Area la determina di liquidazione sarà di competenza del Responsabile dell’Area Finanziaria, cui compete anche la connessa e preliminare attività di accertamento e controllo circa il rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente/responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere, sentito il Segretario Comunale.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l’effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all’adeguamento della percentuale dell’incentivo.

5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione.

6. La liquidazione potrà avvenire secondo le seguenti fasi:

1. **All’aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:**
* Nella misura del **50%** della quota complessiva corrispondente. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l’emissione del mandato di pagamento.

**b)** **Approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione dei lavori**

* l’ulteriore **50%** ad approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione dei lavori. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l’emissione del mandato di pagamento.

7. Qualora uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

**ART. 5**

**DECURTAZIONI DELL’INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO**

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
2. Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all’art.1.
3. Qualora si verificassero incrementi dei tempi ricollegabili alle attività attività previste dall’art.1 si applicano le seguenti penali:
4. Incremento dei tempi fino al 30% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
5. Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
6. Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 50%;
7. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d’asta offerto, per le attività previste dall’art.1 si applicano le seguenti penali:
8. Incremento dei costi fino al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
9. Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
10. Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 50%;

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:

**a)** incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);

 **b)** sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

 **c)** ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

**ART. 6**

**ONERE PER L’ISCRIZIONE PROFESSIONALE**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l’amministrazione provvede al rimborso delle spese per l’iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall’entrata in vigore della legge.

**ART. 7**

**ASSICURAZIONI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall’Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.

5. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.

**ART. 8**

**DISPOSIZIONI VARIE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un’attività tecnica aggiuntiva, l’incentivo va riconosciuto sull’importo della perizia di variante e suppletiva.
2. Il fondo di cui al presente regolamento non può essere utilizzato per la copertura delle spese di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

**Articolo 9**

**RINVIO E NORME DI DIRITTO TRANSITORIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice

**Articolo 10**

**ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’albo Pretorio *on-line*.